

PROVINCIA DI CUNEO

- Divisione Tecnica -

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA FORNITURA BIENNALE

DI SEGNAMARGINI ED ALTRA SEGNALETICA COMPLEMENTARE

ANNI 2010 - 2011

Cuneo li 20 ottobre 2009

**IL DIRIGENTE DI AREA LL.PP.
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Dott. Ing. Enzo Novello -**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la **fornitura biennale di segnamargini ed altra segnaletica complementare da installare lungo la rete stradale provinciale.**

Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco presso i magazzini provinciali, nei territori e modalità specificate nell'art. 6.

L'importo biennale a base di gara è di €. 205.900,00 IVA esclusa.

I beni sopracitati saranno di volta in volta richiesti mediante ordini scritti impartiti esclusivamente dal Servizio Viabilità.

L'indicazione dei vari tipi di beni è contenuta nell'elenco prodotti e prezzi unitari all'art. 22.

L'entità della fornitura prevista nel presente capitolato è aleatoria per la ditta appaltatrice, con la precisazione che il Computo allegato riporta gli importi biennali presunti, suddivisi in base alle varie categorie di materiale; detti importi sono forniti in via di stima delle necessità presunte nel periodo di contratto, pertanto, non costituiscono vincolo per la Provincia; essi potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di tutte quelle modifiche di qualsiasi natura che la Provincia di Cuneo riterrà necessario ed opportuno apportare.

L'entità reale della fornitura corrisponderà al normale ed effettivo fabbisogno dei beni nell'arco di durata del contratto. In considerazione delle attuali necessità la Provincia si riserva di acquistare, nel corso del biennio, materiale fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara (€205.900,00 IVA esclusa).

La Provincia si riserva la facoltà, comunque, di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di fornitura ha durata biennale con decorrenza dalla data di ricevimento del primo ordine. La ditta aggiudicatrice deve essere disponibile ad iniziare subito la fornitura e ad eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 3 - MODALITÀ DI GARA

All'affidamento della fornitura si procederà mediante procedura aperta di cui agli artt. 55, 121 e 124 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. con aggiudicazione al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dall'art. 86 c. 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Ai sensi dell'art 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante richiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e precisamente:

- l'economia del processo di produzione; nel caso di rivenditore l'economia del processo di produzione dovrà essere giustificato dal produttore;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti.

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

Per partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola od associata, dovranno dichiarare:

- a) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE), in qualità di produttrici e/o di venditrici del materiale oggetto di gara;
- c) di aver contabilizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2006-2007-2008) un fatturato per l'esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto di gara almeno pari all'importo a base di gara;
- d) di essere disponibile ad iniziare la fornitura e ad eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto;
- e) di essere in possesso delle certificazioni relative al prodotto oggetto della fornitura conformi alle prescrizioni delle vigenti normative.

In caso di **raggruppamento temporaneo** i requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera e) dovranno essere posseduti da ogni membro del raggruppamento ad eccezione dei requisiti indicati alla lettera c), che dovranno essere posseduti dalla mandataria o da impresa consorziata nella misura minima del 40%: la restante percentuale sarà posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. In ogni caso l'impresa mandataria possiede i requisiti in maniera maggioritaria.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione richiesta dalla Stazione appaltante nel termine indicato.

Il requisito di cui al punto c) dovrà essere comprovato secondo quanto previsto nel bando di gara.

Il requisito di cui al punto e) dovrà essere comprovato mediante adeguata documentazione proveniente da organismi pubblici riconosciuti attestante la conformità del prodotto oggetto della fornitura alle prescrizioni delle vigenti normative.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA

La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico ed uniforme (espresso in cifre ed in lettere) da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara contenuto nell'elenco prodotti e prezzi unitari all'art. 22 del presente capitolato. La ditta aggiudicatrice nel corso del contratto sarà tenuta ad applicare i prezzi unitari diminuiti della percentuale di ribasso offerta. L'offerta deve ricomprendere ogni spesa ed onere per la fornitura, trasporto, consegna franco magazzino, per somministrare i materiali pronti all'impiego.

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'appaltatore deve corredare l'offerta con una **cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Cuneo con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In tutti i casi la cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà risultare univocamente prestata a favore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con copertura, per questi ultimi, del mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara d'appalto per l'affidamento della fornitura.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito nelle forme di legge, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prestata a favore del mandatario con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto, ai sensi dell'art. 75, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala e documenta il requisito secondo quanto previsto nel bando di gara.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia al bando di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una **cauzione definitiva** negli importi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura.

Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dovrà essere frazionata durante il biennio, secondo quanto sarà indicato nei prospetti di distribuzione redatti dagli Uffici della Divisione Tecnica Prov.le.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto e consegnato in porto franco presso i magazzini e/o depositi Provinciali

Le forniture dovranno avvenire **entro 15 giorni** dalla data di ricevimento degli ordinativi spediti a mezzo lettera o fax.

Le consegne dovranno essere effettuate previa comunicazione telefonica, dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 8 alle 12.

I magazzini sono dislocati:

a Boves - ex stazione ferroviaria,

a Saluzzo in Via Pignari 7C,

a Roddi – Loc. Molino - in Via. Morando n. 7,

a Mondovì in Fraz. S.Anna Avagnina n. 100.

Art. 7 - NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA

Lo scarico del materiale, opportunamente sistemato su bancali idonei, verrà effettuato dal personale della stazione appaltante con mezzi propri dopo che il fornitore avrà sistemato il mezzo nelle aree predisposte e liberato il carico da ogni sovrastruttura che potrebbe essere di impedimento ad operare in condizioni di sicurezza.

A tal fine verrà redatto il documento DUVRI a norma del D.Lgs. 81/2008 a cui si dovrà fare riferimento in ogni occasione.

Non è prevista alcuna spesa per gli oneri di sicurezza in quanto i magazzini sono già stati predisposti per forniture precedenti.

Art. 8 - VERIFICA DELLA FORNITURA

Nel corso della consegna dei vari quantitativi di prodotti si potrà procedere, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, se presente, al prelievo di campioni che saranno inoltrati per l'analisi presso il Politecnico di Torino - Dipartimento Scienza dei materiali e Ingegneria chimica, allo scopo di accertare le caratteristiche tecniche e chimiche del prodotto. Parimenti si potranno prelevare campioni di prodotto già depositato; la data delle operazioni di prelievo sarà comunicata almeno 2 giorni prima, anche via fax e/o e-mail.

Qualora i risultati delle analisi indichino la mancata rispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche e chimiche stabilite dal presente capitolato all'art. 18 e seguenti, la Ditta dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a nuova fornitura nelle stesse quantità di quella non ritenuta regolare.

Art. 9 - ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

Sono a carico della Ditta fornitrice gli oneri seguenti che si intendono tutti compensati nei prezzi unitari dei singoli prodotti:

- 1) Le spese di imballo e di trasporto dei prodotti da fornire, dalle località di produzione o di deposito ai magazzini provinciali indicati negli ordinativi;
- 2) Le spese per l'esecuzione, a giudizio insindacabile della Ripartizione Tecnica Provinciale, di analisi ed esperimenti che verranno eseguite presso il Politecnico di Torino – Dipartimento Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, allo scopo di accertare la qualità e la resistenza dei materiali impiegati.

Art. 10 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale sarà applicata una penalità pecuniaria pari a € **200,00** fino ad un massimo del 10% del valore della fornitura.

Salva la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 C.C., l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., in danno alla Ditta aggiudicataria:

- quando il ritardo nella consegna superi i 15 giorni consecutivi ovvero al raggiungimento del tetto massimo di penale;
- qualora le analisi di laboratorio abbiano evidenziato la mancata rispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche e chimiche stabilite dal presente capitolato con le modalità di cui al precedente art. 8;
- in caso di ripetute gravi irregolarità nelle consegne.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i partecipanti alla originaria procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, con le modalità di cui all'art.140 del D.Lgs. 12/4/2006 n.163 e s.m.i.

I maggiori oneri saranno posti a carico della ditta inadempiente, mediante escussione della cauzione presentata a garanzia del contratto.

La Ditta non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto al pagamento della fornitura di materiali già eseguita, ove questi siano accettabili dall'Amministrazione.

E', in ogni caso, facoltà dell'Amministrazione appaltante risolvere discrezionalmente il rapporto alla scadenza del primo anno di somministrazione, previa raccomandata R.R., da recapitare almeno 3 mesi prima di detta scadenza.

Art. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati entro 120 giorni dalla presentazione di apposita fattura, corredata dalla necessaria documentazione di consegna e solo in assenza di formale contestazione sulla fornitura. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile.

Per quanto concerne l'adeguamento dei prezzi si rinvia a quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO, CONTROVERSIE

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. La cessione del credito è disciplinato dall'art 117 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 13 - SUBAPPALTO

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi. L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Dei danni cagionati a terze persone nell' esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni effetto del presente contratto si riconosce la competenza del Foro di Cuneo su qualsiasi controversia.

Art. 16 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per quanto concerne le norme tecniche si fa riferimento alle seguenti normative:

- Circolare Ministero LL.PP. 11.07.1987 n. 2337
- D.M. LL.PP. 18.02.1992 n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego”
- Circolare Ministero LL.PP. 9.6.1995 n. 2595
- Circolare Ministero LL.PP. 16.5.1996 n. 2357
- D.M. LL.PP. 15/10/96 (aggiornamento del D.M. 223/92)
- Circolare Ministero LL.PP. 15.10.1996 n. 4622
- Circolare Ministero LL.PP. 27.12.1996 n. 5923 (aggiornamento della circolare 2357/96)
- Circolare Ministero LL.PP. 9.6.1997 (modifiche alla circolare 5923/96) n. 3107
- D.M. LL.PP. 3.06.1998
- D.M. LL.PP. 11.06.1999
- D.M.LL.PP. 2.08.2001
- D.M. LL.PP. 23.12.2002
- D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 21.06.2004 n .2367

Art. 17 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di stipulazione, registrazione, bollo e scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, diritti compresi, inerenti e conseguenti e comprese tutte quelle spese relative alle prove di campionatura del materiale fornito, sono a totale carico dell'appaltatore.

L'impresa partecipante accetta espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato speciale e acconsente a che vengano riportate nel contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 18 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SEGNAMEGNI

I segnamegni dovranno essere costruiti esclusivamente di polietilene, ad alta densità puro e della migliore qualità, arricchito di additivi antinvecchiamento e da biossido di titanio (TiO₂) nella proporzione del 2%; la parte nera dovrà essere realizzata mediante pigmentazione in massa con nerofumo, escludendosi operazioni di verniciatura.

I segnamegni dovranno portare impresso, in vicinanza del dispositivo rifrangente, l'anno di fabbricazione e il marchio della Ditta produttrice.

Il materiale impiegato dovrà essere sufficientemente elastico ed avere una elevata resistenza strutturale.

La stabilità alle escursioni termiche dovrà essere garantita per una temperatura minima di -25° centigradi ed una massima di +80° centigradi.

Inoltre il polimero dovrà resistere agli agenti chimici dei sali antigelo e dei gas di scarico dei veicoli.

Per quanto riguarda i dispositivi rifrangenti si precisa che debbono essere del tipo a prismi esagonali, avere caratteristiche ottiche stabili nel tempo, colore definito da norme unificate sulla base di coordinate tricromatiche e fissaggio stabile ad incastro nel supporto che non ne permetta il distacco in caso di urti accidentali, dilatazioni o restringimenti del materiale dovuti a variazioni climatiche.

Art. 19 - MATERIALE DA IMPIEGARE NELLA COSTRUZIONE DEI SEGNAMEGNI

I parametri caratteristici del polimero (polietilene ad alta densità) dovranno presentare valori compresi nei limiti seguenti:

- a) purezza del polietilene ad alta densità (trattamento alla ebollizione con tricloroetilene). Puro se il provino assorbe meno del 35% di tricloroetilene e cede al tricloroetilene meno del 4% del suo peso;
- b) indice di fluidità (melt index): 0,2 ÷ 0,4;
- c) densità: 0,94÷0,95;
- d) carico di rottura (prima e dopo l'esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti in un apparecchio "Weather o meter" secondo le norme ASTM 4257 e D 1499 - 59 T)
 - prima: 220 Kg/cm²
 - dopo: almeno 85% del valore iniziale;

- e) allungamento e rottura (prima e dopo l'essiccazione continua all'azione dei raggi ultravioletti come sopra)
 - prima: 35%
 - dopo: almeno l'85% del valore della lunghezza iniziale;
- f) resistenza all'urto del polimero pigmentato:
 - prima dell'esposizione ai raggi ultravioletti, la resistenza all'urto, secondo le norme IZOD – ASTM – 56 T dovrà raggiungere un minimo di 9 Kg cm².
 - dopo l'irradiazione, la resistenza dovrà raggiungere almeno l'80% del valore ottenuto prima dell'esposizione;
- g) carico unitario di snervamento Rs (prima e dopo invecchiamento in apparecchio "Weather o meter" per 250 ore)
 - prima: 200 Kg/cm²
 - dopo: almeno 85% del valore iniziale;
- h) allungamento e snervamento in As:
 - (prima e dopo invecchiamento in apparecchio "Weather o meter" per 250 ore)
 - prima: 14 – 15%
 - dopo: almeno 85% del valore iniziale.

I dispositivi riflettenti dei segnamargini dovranno essere prodotti con metacrilato di metile ed avere una superficie non inferiore a cm² 60 ed essere omologati dal Ministero dei LL.PP. a norma dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione, del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92 e sue successive modifiche ed integrazioni), omologazione che dovrà essere impressa su ogni catadiottro.

Perché sia garantito il rispetto della normativa è necessario utilizzare materiali di prima scelta, escludendo l'impiego di materiale riciclato, realizzando il catadiottro a prismi.

Art. 20 - DIMENSIONE E FORMA DEI SEGNAMEMARGINI

I segnamargini saranno di tipo "Europeo" a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, inscritto in un rettangolo di 10x12 cm (Figura II 463 – Art. 173 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada – D.P.R. n. 495/1992)

Le dimensioni dovranno essere le seguenti:

- sezione trapezoidale (come sopra specificato)
- altezza totale cm. 135
- altezza della fascia nera superiore cm. 25
- altezza della parte bianca cm. 110
- altezza della parte bianca da interrare cm. 25
- spessore delle pareti non inferiore a mm. 2,5
- peso indicativo gr. 1600

I dispositivi rifrangenti, per la visibilità notturna dei segnamargini, dovranno essere costituiti da due catadiottri (uno bianco per il lato sinistro ed uno rosso per il senso di marcia) le cui superfici dovranno essere di almeno 60 cm² come prescritto dall'art. 173 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. N. 495 del 16/12/1992).

Art. 21 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

A garanzia della conformità alle prescrizioni delle caratteristiche dei materiali, con i quali sono fabbricati i segnamargini ed i catadiottri oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria provvisoria dovrà produrre, entro il termine successivamente indicato dall'Amministrazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, una dichiarazione specificante le caratteristiche tecnologiche dei materiali stessi, nonché il luogo e la descrizione dell'impianto di produzione e la temperatura massima raggiunta dal polimero durante la lavorazione.

La Ditta dovrà inoltre produrre idonea certificazione (in originale o copia autenticata), rilasciata da laboratori riconosciuti, autorizzati o competenti, costituita da:

- 1) Certificato d'origine del polimero ad alta densità, rilasciato dalla Ditta fornitrice del polimero medesimo, contenente i valori standard dei parametri fisici e meccanici e cioè:
 - purezza;
 - indice di fluidità (Melt Index);
 - densità;
 - carico di rottura;
 - allungamento di rottura.

- 2) Certificato rilasciato da Laboratorio Ufficiale del polimero pigmentato costituente il manufatto attestante le seguenti caratteristiche (di cui all'art. 18):
 - titolo di pigmento Ti 02;
 - densità del polimero pigmentato;
 - indice di fluidità del polimero pigmentato;
 - carico di rottura del polimero pigmentato;
 - allungamento a rottura del polimero pigmentato;
 - resistenza all'urto del polimero pigmentato.

- 3) Certificato di omologazione del catadiottri rilasciato dal Ministero LL.PP., ai sensi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Certificato attestante i valori di rifrangenza.

I catadiottri impiegati devono avere un coefficiente specifico di intensità luminosa pari a:

- a) bianco = 50 mcd/lux per cm²;
- b) rosso = 12 mcd/lux per cm².

Il catadiottri dovrà essere assoggettato alla prova di immersione, controllo basato sul procedimento di immergere il catadiottri stesso per cinque minuti in acqua calda a + 80° ed immediatamente dopo, per altri cinque minuti in acqua fredda a + 10°.

Dopo la prova il catadiottri dovrà risultare integro, a perfetta tenuta stagna da controllare mediante pesature di precisione.

Art. 22 - ELENCO PRODOTTI E PREZZI UNITARI

- 1) SEGNAMARGINE in polietilene ad alta densità a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati inscrivibile in un rettangolo di 10x12 cm. avente le dimensioni e caratteristiche indicate nel presente capitolato, completo di spinotto in plastica per l'ancoraggio al terreno
- cadauno Euro cinque/00 Euro 5,00=
- 2) SEGNAMARGINE per strada a senso unico in polietilene ad alta densità a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati inscrivibile in un rettangolo di 10x12 cm. avente le dimensioni e caratteristiche indicate nel presente capitolato, completo di spinotto in plastica per l'ancoraggio al terreno
- cadauno Euro cinque/00 Euro 5,00=
- 3) BARRIERE NEW JERSEY, realizzate in polietilene rinforzato colore bianco, rosso o giallo, dotate di giunto di connessione, lung. cm 100 larg. base d'appoggio non inferiore a cm. 42, H cm. 70 circa, peso a vuoto circa Kg. 7,50
- cadauno Euro cinquanta/00 Euro 50,00=
- 4) CONI segnaletici in gomma con n. 3 elementi rifrangenti di classe 2, con base appesantita, altezza cm 50
- cadauno Euro dieci/00 Euro 10,00=
- 5) DELINEATORI flessibili in gomma "DEFLECO" altezza cm 33, con 3 inserti in pellicola rifrangente di classe 2 su entrambe le facce, compresa colla per fissaggio
- cadauno Euro otto/00 Euro 8,00=
- 6) CATADIOTTRI per manufatti in cls realizzati in alluminio 20/10 di spessore aventi sezione a "V" rovesciato con alette di fissaggio, dimensioni mm 40x70x70x40 con facciata ricoperta in pellicola rifrangente classe 2 compresi fori per fissaggio
- cadauno Euro sette/00 Euro 7,00=
- 7) RIFLETTORE CATADIOTTRICO ad alta rifrangenza bifacciale da pavimentazione realizzato in alluminio pressofuso, tipo occhi di gatto, compresa colla per fissaggio
- cadauno Euro undici/00 Euro 11,00=
- 8) RIFLETTORE CATADIOTTRICO ad alta rifrangenza bifacciale da pavimentazione realizzato in metalcristallo, tipo occhi di gatto, compresa colla per fissaggio
- cadauno Euro otto/00 Euro 8,00=
- 9) CAVALLETTI portasegnali realizzati in ferro ad "U" trafilato a caldo tipo UNI 5786-66 da mm 25x12, spessore anima mm 4, con traversa zavorrabile antiribaltamento e peso di circa Kg. 8,60 **Tipo A:** per disco diam cm 60 – triangolo lato cm 90 – targa cm 60x60
- cadauno Euro ventidue/00 Euro 22,00=
- 10) Idem c.s. ma con peso di circa Kg. 9,30 **Tipo B:** per disco diam. cm. 90 – triangolo lato cm 120 – targa cm 90x90
- cadauno Euro venticinque/00 Euro 25,00=

- | | |
|--|------------|
| 11) SACCHI di appesantimento vuoti in tela plastificata con maniglie
- cadauno Euro sei/00 | Euro 6,00= |
| 12) SACCHI di appesantimento in tela plastificata con maniglie, già
zavorrati e termosaldati, pronti per l'uso
- cadauno Euro sette/00 | Euro 7,00= |